

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-166 del 13/01/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2521 DEL 1/12/2014 - DITTA FLY GLOBAL NET S.R.L. ATTIVITÀ: COSTRUZIONE ZANZARIERE E OSCURANTI IN ALLUMINIO SVOLTA IN COMUNE DI CAORSO, VIA DELL'ARTIGIANATO N. 6/A
Proposta	n. PDET-AMB-2023-158 del 13/01/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tredici GENNAIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART.6 DPR 59/2013 DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2521 DEL 1/12/2014 - DITTA FLY GLOBAL NET S.R.L.

ATTIVITÀ: COSTRUZIONE ZANZARIERE E OSCURANTI IN ALLUMINIO SVOLTA IN COMUNE DI CAORSO, VIA DELL'ARTIGIANATO N. 6/A

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia Romagna, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2521 del 1/12/2014 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP del Comune di Caorso con Provvedimento conclusivo n. 5 del 31/12/2014, per l'attività di "costruzione zanzariere e oscuranti in alluminio" svolta dalla ditta FLY GLOBAL NET S.R.L. (C.F. 01294740335), avente sede legale in Caorso - via dell'Artigianato n. 6/A, nello stabilimento sito in Caorso (PC), via dell'Artigianato n. 6/A, comprendente il seguente titolo in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;

Viste:

- la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata presentata, tramite portale della Regione Emilia Romagna, dalla ditta FLY GLOBAL NET S.R.L. (C.F. 01294740335) in data 25/10/2022 e acquisita agli atti di questa Agenzia con prot. n. 176091, relativamente al titolo ambientale

“autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi”;

- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, inviata con nota prot. n. 178662 del 28/10/2022, con la quale è stata altresì trasmessa la comunicazione di modifica non sostanziale agli enti interessati e richiesto, al comune di Caorso, il parere previsto dall’art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 in ordine all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita al prot. Arpae n. 197531 del 1/12/2022;

Rilevato che, dall’istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 10 del 23/12/2022 Sinadoc 35491/2022), risulta che:

- I. la modifica consiste nell’efficientamento dell’impianto di aspirazione, con conseguente potenziamento dello stesso, comportante un aumento della portata dell’emissione denominata E1 (da 5500 Nm³/h a 11000 Nm³/h) per migliorare l’efficacia di aspirazione, apportando un miglioramento dell’ambiente di lavoro;
- II. le postazioni in cui avviene il riscaldamento localizzato della rete, ed il conseguente taglio su misura, sono dotate di bocchetta aspirante specifica, che capta gli eventuali inquinanti direttamente dal punto di riscaldamento/taglio (il leggero riscaldamento è effettuato tramite resistenze elettriche); ogni postazione aspirata presente sui banchi di lavoro è dotata di serranda, che consente di concentrare la capacità aspirante nelle postazioni dove è in atto la lavorazione, in modo da impedire un’eventuale diluizione degli inquinanti;
- III. le bocchette aspiranti sono in totale 20: due impianti provvisti di n. 9 bocchette aspiranti, e due impianti provvisti di n.1 bocchetta aspirante; i due impianti provvisti di n. 9 bocchette ciascuno prevedono il posizionamento della zanzariera, la quale, a seconda delle dimensioni, può ricoprire l’intera lunghezza dell’impianto o parte dello stesso: in base a ciò, viene determinato il numero di bocchette da tenere aperte o chiuse; la conformazione impiantistica permette di avere un’uniforme ed efficace capacità di aspirazione dei fumi che possono prodursi durante la lavorazione;
- IV. la ditta precisa che non sono previste modifiche al proprio ciclo lavorativo, né in termini di tipologie di materie prime lavorate e relative quantità, né in termini di impianti tecnologici;
- V. non sono previsti aumenti complessivi del flusso di massa degli inquinanti, poiché non si ipotizzano aumenti produttivi comportanti un maggiore consumo di materie prime ed una variazione delle stesse; tuttavia, viene richiesta la possibilità di mantenere invariate le concentrazioni degli inquinanti (anche se estremamente cautelative, considerando lo storico degli esiti emersi dagli autocontrolli all’emissione), poiché la tendenza di mercato che si prospetta prevede sempre una maggiore stagionalità della lavorazione, basata su commesse specifiche che impongono tempi di lavoro concentrati in brevi periodi;
- VI. la ditta ritiene possibile che, rispetto agli anni passati, in cui difficilmente si verificavano condizioni di contemporaneità di funzionamento di tutti gli impianti, in futuro tale condizione potrebbe verificarsi con maggiore frequenza;
- VII. sono presenti impianti per piccole lavorazioni meccaniche, riportati nella planimetria allegata all’istanza, per i quali è previsto un funzionamento a basse velocità che non comportano il rischio di sviluppo di emissioni diffuse;
- VIII. la ditta dichiara la non applicabilità di quanto disposto dal comma 7-bis dell’art. 271 del D.Lgs. 152/06;

Considerato che:

- il Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza, con nota del 16/12/2022, prot. n. 206514, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla modifica non sostanziale per la matrice emissioni in atmosfera;
- il Comune di Caorso non ha comunicato, nei termini previsti, il parere di cui all’art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine all’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Verificato, in relazione alle risultanze dell’istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall’art. 6 del DPR n. 59/2013, come “non sostanziale”;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all’aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare, aggiornandola** ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 2521 del 1/12/2014, rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Caorso n. 5 del 31/12/2014, alla ditta FLY GLOBAL NET S.R.L. (C.F. 01294740335), avente sede legale in Caorso (PC), via dell'Artigianato n. 6/A, per l'attività di "costruzione zanzariere e oscuranti in alluminio" svolta nello stabilimento sito in Caorso - via dell'Artigianato n. 6/A, come di seguito riportato:

- i. **sostituendo** i limiti fissati per E1, di cui al punto 3. del dispositivo, con i seguenti:

"EMISSIONE N. E1 ASPIRAZIONE TAGLIO RETE DI FIBRA DI VETRO

Portata massima	11000 Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	8 h/g
Durata massima annua	220 gg/anno
Altezza minima	12,5 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Cloruro di vinile	5 mg/Nm ³
Ftalati organici	5 mg/Nm ³ ";

- ii. **integrando le prescrizioni** di cui al punto 3. del dispositivo con la seguente:

"g) non devono essere superati i consumi di materie prime di seguito riportati, indicati nell'istanza trasmessa dal SUAP del Comune di Caorso con nota del 2/10/2014, prot. n. 8143 (assunta al protocollo provinciale n. 60524 in data 3/10/2014) e autorizzati con AUA adottata con D.D. della Provincia di Piacenza n. 2521 del 1.12.2014:

Materia prima	Quantità/anno
Profilati in alluminio	115000 kg
Tessuto oscurante	650 m ²
Tessuto filtrante	590 m ²
Rete di fibra di vetro	57000 m ²

2. di dare atto che:

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 2521 del 1/12/2014 (poi ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Caorso n. 5 del 31/12/2014) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Caorso per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Caorso n. 5 del 31/12/2014;
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella

stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;

- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

3. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.